

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PRESSO
L'UNIONE DEI COMUNI "DEL LACERNO E DEL FIBRENO" DI PERSONALE DEL
COMUNE DI PESCOSOLIDO EX ART.14 CCNL 22.01.2004.

TRA

Il Comune di Pescosolido, con sede in Pescosolido, Via Umberto I, n. 39 rappresentato dal dott. Giuseppe Cioffi, in qualità di Sindaco,

E

L'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" rappresentata dall'Ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Presidente ,

Premesso che:

- secondo l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il relativo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- con nota n. 1187 del 23.06.2016 l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" ha richiesto l'utilizzo a tempo parziale presso la propria struttura di una unità di personale del Comune di Pescosolido;
- con deliberazione di Giunta n. 45 del 02.07.2016 il Comune di Pescosolido ha autorizzato l'utilizzazione del personale richiesto ed approvato il presente schema di convenzione autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

SI CONVIENE

Art.1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2016, la dipendente del Comune di Pescosolido, dott.ssa Anna Simone - Dipendente Cat. B3 – posizione economica B6 presterà servizio per una parte del tempo ordinario di lavoro pari a **n. 6 ore settimanali presso l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno"**;

L'articolazione dell'orario settimanale di servizio sarà concordata tra gli Enti secondo criteri di flessibilità organizzativa e temperando le reciproche esigenze funzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno", il rapporto di lavoro della dipendente, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune titolare del rapporto stesso.

La gestione complessiva delle presenze continuerà a far capo al Comune di appartenenza della dipendente. L'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" provvederà a trasmettere, il prospetto mensile da cui risultano le presenze settimanali della dipendente. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di appartenenza al quale compete la gestione del monte ferie e di tutti i diritti contrattualmente previsti.

Art. 3

Per effetto di quanto previsto all'art. 2 comma 1, il Comune di Pescosolido continuerà a corrispondere, per l'intera durata dell'utilizzo parziale presso l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno", il trattamento economico mensilmente spettante alla dipendente, sia per la parte fondamentale che accessoria, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, con i relativi versamenti contributivi e fiscali. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare all'Ente di appartenenza, entro il 31/12 la quota di trattamento economico a proprio carico per le prestazioni rese dalla dipendente.

La contrattazione decentrata dell'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" può prevedere forme di incentivazione economica a favore della dipendente secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004. In tal caso l'Unione dei Comuni provvederà, a proprio carico alla diretta corresponsione di eventuali emolumenti accessori connessi a prestazioni lavorative rese dalla dipendente nei periodi di assegnazione presso lo stesso, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali.

Alla dipendente potrà essere attribuito l'incarico di responsabilità e la posizione organizzativa del servizio di riferimento; in tal caso l'Unione dei Comuni provvederà a versare al Comune di Pescosolido la quota parte di propria competenza. Tutti gli emolumenti da corrispondere vanno, in ogni caso, riproporzionati in base al tempo di lavoro prestato.

Alla dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Unione dei Comuni, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 4

Il Comune di Pescosolido si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante alla dipendente, in modo da consentire all'Unione dei Comuni il ricalcolo della quota a proprio carico.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti gli enti che stipulano la presente convenzione si impegnano a regolare i loro rapporti e gli istituti giuridici ed economici da applicare alla dipendente utilizzata secondo la disciplina contenuta nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, fermo restando che ogni eventuale modifica o integrazione a quanto convenuto con il presente atto dovrà essere preventivamente concordata tra gli enti stessi.

Art. 6

Gli Enti firmatari della presente, infine si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo qualora imprevedibili esigenze di servizio od ulteriori necessità inderogabili lo rendano necessario. Il recesso è deliberato dalla Giunta dell'Ente che se ne avvale e comunicato all'altro Ente mediante raccomandata a.r., esso ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione e, da tale giorno sarà ripristinato il rapporto lavorativo a tempo pieno della dipendente presso il Comune di appartenenza.

Art. 7

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in distacco ed alle modalità di utilizzo, gli Enti interessati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 8

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, la controversia seguirà le ordinarie vie giudiziali.

Art. 9

La presente ha durata fino al 31.12.2016 ed è suscettibile di rinnovo o proroga alla scadenza previa autorizzazione degli enti e prestazione di consenso da parte della dipendente interessata.

li _____

Per il Comune di Pescosolido:

Il Sindaco
(*dr. Giuseppe Cioffi*)

Per l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno":

Il Presidente
(*Ing. Pietro Mazzone*)

La dipendente interessata per presa visione ed accettazione: *Dott.ssa Anna Simone*